

Convenzione per la fase di sviluppo del progetto di Prossimità del Locarnese

Richiamato l'art. 193 della LOC,

i Comuni del Convivio Intercomunale dei Sindaci del Locarnese (CISL): Ascona, Brione s/Minusio, Brissago, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s/Ascona, Tenero/Contra, rappresentati dai rispettivi Municipi,

stipulano e convengono quanto segue, con La Fondazione "Il Gabbiano", Lugano, rappresentata dal Presidente e dal Direttore.

Premessa

I Comuni del CISL hanno deciso di intraprendere la fase sperimentale del progetto di Prossimità del Locarnese, con l'intenzione di rispondere ai bisogni emergenti dei giovani offrendo il servizio menzionato in maniera stabile nel territorio del Locarnese e delle regioni circostanti interessate.

A questo fine i Comuni del CISL demandano alla Fondazione "Il Gabbiano" il compito di gestire il progetto di Prossimità del Locarnese, in particolare per sostenere maggiormente la popolazione giovanile tra i 15 e i 30 anni. Lo scopo del progetto è di fare un lavoro di prevenzione in ambito giovanile e di accompagnare nell'inserimento sociale e, laddove possibile formativo e/o lavorativo, un numero sempre crescente di giovani.

Nella fase iniziale del progetto saranno valutate le possibili adesioni dei Comuni limitrofi e delle Valli della regione del Locarnese.

Il lavoro di prevenzione, di osservazione e di azione, sia individuale sia collettivo, svolto dalla Fondazione "Il Gabbiano", attraverso il progetto di Prossimità nel Locarnese, si deve inserire in un lavoro di rete con i vari attori sul territorio e in una visione regionale ampia. Rafforza inoltre il lavoro svolto fin qui dalla Fondazione nella regione.

Scopo e attività

Art. 1.1

I Comuni del CISL si impegnano a realizzare e a finanziare il progetto di Prossimità del Locarnese per 4 anni a partire dal 01.01.2022.

Art. 1.2

Lo scopo è di realizzare un'attività pensata di avvicinamento degli adolescenti / giovani adulti sul territorio con finalità di prevenzione e promozione sociale. Gli operatori di prossimità si impegnano a perseguire gli obiettivi formulati.

Art. 1.3

Gli operatori svolgeranno la loro funzione sul territorio regionale, così come previsto dal quadro logico elaborato con la Fondazione "Il Gabbiano". Favoriti in questo saranno comunque i territori dei Comuni dove i giovani si concentrano maggiormente.

Art. 1.4

Gli operatori basano il loro intervento su un approccio partecipativo e peer-to-peer, cercando quindi di sviluppare una rete di giovani e di coinvolgerli al massimo in tutte le fasi della realizzazione del

progetto (dalla programmazione fino alla valutazione).

Art. 1.5

Gli operatori lavoreranno in complementarietà e sinergia con gli altri enti, risorse e servizi presenti sul territorio, che si occupano di giovani. In particolare, dovranno creare collaborazioni e sinergie con le altre attività di animazione svolte nei centri giovanili della regione.

Art. 1.6

Un rappresentante designato del progetto di Prossimità sarà membro del Gruppo operativo permanente sui giovani a Locarno e parteciperà attivamente ai lavori di questo organismo.

Sede e operatori di prossimità

Art. 2.1

La sede del progetto è a Locarno.

Art.2.2

Il Comune di Locarno mette a disposizione gli spazi necessari agli operatori di prossimità per svolgere la parte amministrativa e organizzativa della loro attività.

Art. 2.3

Gli operatori di prossimità sono assunti dalla Fondazione "Il Gabbiano", la quale si occuperà anche della loro preparazione iniziale e formazione continua seguente.

Art. 2.4

Ogni Comune si impegna ad individuare e concedere spazi d'appoggio per l'attività degli operatori sul territorio.

Finanziamento

Art. 3.1

Per la copertura dei costi derivanti dal progetto, i Comuni verseranno alla Fondazione "Il Gabbiano" annualmente un'indennità pecuniaria, che terrà conto:

- degli oneri salariali versati dalla Fondazione "Il Gabbiano" agli operatori di prossimità sulla base di un grado di occupazione sufficiente tra il 150% e 180%, grado che potrà essere modificato;
- delle spese riconosciute agli operatori per la loro attività;
- delle spese derivanti dalle attività organizzate a beneficio dei giovani;
- delle spese derivanti dalla valutazione esterna e dalla supervisione;
- degli aiuti finanziari ricevuti dal Cantone, degli eventuali sussidi versati dalla Confederazione, dei contributi per le attività giovanili versati dal Cantone e da altri enti.

Art. 3.2

L'onere finanziario a carico dei Comuni è calcolato secondo la chiave di riparto che tiene conto del numero di abitanti e della forza finanziaria dei Comuni ed ammonta per un massimo di fr. 4.- per abitante.

Art. 3.3

La Fondazione "Il Gabbiano" redige un rapporto d'attività e un consuntivo finale da presentare al Gruppo politico di accompagnamento.

Art. 3.4

Il predetto importo sarà versato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento direttamente alla Fondazione "Il Gabbiano".

Gruppo politico di accompagnamento

Art. 4.1

I Comuni si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere la buona riuscita del progetto. Essi devono garantire la parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del progetto a vantaggio del territorio, dei giovani e della comunità tutta.

Art. 4.2

I Comuni delegano un Municipale quale membro del gruppo politico di accompagnamento. Di principio, le/i cape/i dicastero che si occupano di giovani nei rispettivi Comuni e che fanno parte della Commissione Intercomunale Giovani del Locarnese (CIGL), costituiscono il gruppo di accompagnamento.

Art. 4.3

I Municipali delegati partecipano alle riunioni che verranno organizzate dalla Fondazione "Il Gabbiano", almeno 2 volte l'anno, al fine di garantire la corretta implementazione del progetto e la puntuale informazione agli Esecutivi. A queste riunioni parteciperà il coordinatore degli operatori di prossimità definito dalla Fondazione "Il Gabbiano" e la responsabile dei servizi sociali della città di Locarno. Il monitoraggio e il pilotaggio verranno effettuati regolarmente attraverso lo strumento del quadro logico.

Art. 4.4

I Comuni garantiscono l'utilizzo gratuito delle infrastrutture (nel limite della disponibilità di queste ultime) e di posteggi per le attività, nonché la collaborazione a titolo gratuito del personale necessario per allestire le attività organizzate dagli operatori.

Valutazione

Art. 5.1

Durante la fase di sviluppo dei 4 anni, sarà fatto un lavoro di valutazione complessiva del progetto (apprendimenti della fase pilota da utilizzare per fase successiva).

Art. 5.2

Alla fine di ogni anno, viene redatto un Rapporto di attività che verrà presentato entro il mese di aprile dell'anno seguente ai Comuni che aderiscono al progetto. Il rapporto deve contenere gli aspetti fattuali (dettagli delle attività svolte, beneficiari del progetto, lavoro in rete, risorse impiegate, consuntivo/preventivo), ma anche aspetti valutativi (tendenze emergenti, bisogni, criticità osservate, riorientamenti proposti per il futuro, lezioni apprese in corso d'opera, etc.), che tengano conto dei bisogni giovani.

Durata e disdetta della convenzione

Art. 6.1

La presente convenzione ha una durata di 4 anni, trascorsi i quali, sulla base delle valutazioni consegnate al Gruppo politico di accompagnamento, i Municipi si impegnano a sottoporre ai propri Legislativi la proposta di eventuale trasformazione di detta convenzione in una successiva a tempo indeterminato.

Art. 6.2

In caso di disdetta da parte di un Comune, durante il periodo della fase di sviluppo, sarà comunque

addebitato il costo a carico del medesimo per il personale in organico in modo da garantire il Servizio. La stessa procedura vale nel caso di un'adesione di un Comune vicino.

Entrata in vigore

Art. 7.1.

La convenzione entra in vigore il primo gennaio 2022. Le spese di progettazione del 2021 sono già incluse, senza aumenti, nel preventivo calcolato per il 2022.

Art. 7.2.

Per qualunque controversia sull'applicazione di questa convenzione è competente il foro civile di Locarno.